

REGOLAMENTO (CEE) N. 1097/91 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1991

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),

visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2249/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, dal regolamento (CEE) n. 1189/90 del Consiglio⁽⁷⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1191/90 del Consiglio⁽⁸⁾;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991 è stata

fissata dal regolamento (CEE) n. 2510/90 della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che il prezzo limite per l'aiuto e il prezzo minimo fissati dal Consiglio sono ridotti dal regolamento (CEE) n. 1755/90 della Commissione, del 27 giugno 1990, che stabilisce il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci fissati in ecu dal Consiglio e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990⁽¹⁰⁾;

considerando che, in assenza del prezzo limite per l'aiuto, del prezzo d'obiettivo dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci e dell'adeguamento dell'importo dell'aiuto derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992, è stato possibile calcolare l'importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata per tale campagna solo in via provvisoria, conformemente alle proposte di prezzo presentate dalla Commissione al Consiglio; che tale importo deve essere pertanto applicato solo in via provvisoria e dovrà essere confermato o sostituito non appena saranno noti i prezzi e le misure connesse nonché le conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87⁽¹²⁾, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio⁽¹³⁾, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
 (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
 (3) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.
 (4) GU n. L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 56.
 (5) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
 (6) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.
 (7) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 37.
 (8) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 40.

(9) GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 8.

(10) GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 18.

(11) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.

(12) GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.

(13) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.